

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEL PIANO DI ZONA

INDICE

Art.1 Art.2	Oggetto Organi
CAPO I	LA CONFERENZA DEL PIANO DI ZONA
Art.3 Art.4 Art.5 Art.6	Composizione Competenze Sede e coordinamento Sostituzioni
CAPO II	IL TAVOLO POLITICO
Art.7 Art.8 Art.9 Art.10	Composizione Competenze Sede e coordinamento Sostituzioni
CAPO III	L'UFFICIO DI PIANO
Art.11 Art.12 Art.13 Art.14 Art.15	Composizione Competenze Sede e coordinamento Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano Sostituzioni
CAPO IV	I GRUPPI TECNICI DI ZONA
Art.16 Art.17 Art.18 Art.19 Art.20	Composizione Competenze Sede e coordinamento Il Coordinatore del Gruppo Tecnico di Zona Sostituzioni
CAPO IV	LE SEDUTE DEGLI ORGANI DEL PIANO DI ZONA
Art.21 Art.22 Art.23	Convocazione e ordine del giorno Validità delle sedute e delle votazioni e modalità del voto Processi verbali
CAPO V	LE RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO
Art.24	Risorse strumentali e finanziarie
CAPO VI	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.25	Entrata in vigore

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli Organi di governo del Piano di Zona, conformemente a quanto stabilito dall'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona della Valle d'Aosta 2009-2011 e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, sottoscritto in data 9 marzo 2010 da tutti gli enti interessati.

Art. 2 (*Organi*)

- 1. Sono Organi del Piano di Zona:
 - a) la Conferenza del Piano di Zona;
 - b) il Tavolo Politico;
 - c) l'Ufficio di Piano;
 - d) il Gruppo Tecnico di Zona.

CAPO I LA CONFERENZA DEL PIANO DI ZONA

Art. 3 (Composizione)

- 1. La Conferenza del Piano di Zona è costituita da:
 - a) i Sindaci;
 - b) i Presidenti delle Comunità Montane;
 - c) il Presidente del Consiglio Permanente degli Enti Locali (di seguito CPEL);
 - d) l'Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali.

Art. 4 (Competenze)

- 1. La Conferenza del Piano di Zona è l'organismo politico a livello regionale a cui è demandata la definizione delle linee programmatiche dello strumento Piano di Zona.
- 2. Alla Conferenza del Piano di Zona compete in particolare:
 - a) la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del medesimo;
 - b) l'eventuale rimodulazione, su proposta dell'Ufficio di Piano ovvero in base ad eventuali nuove esigenze, delle azioni, fermi restando gli obiettivi definiti nel documento del Piano di Zona;
 - c) l'individuazione, attraverso proprie indicazioni e proposte, degli obiettivi futuri;
 - d) l'approvazione, entro il 31 ottobre, del Piano finanziario annuale;
 - e) l'approvazione, entro il 31 marzo, del rendiconto di fine anno e della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona.

Art. 5 (Sede e coordinamento)

- 1. La Conferenza del Piano di Zona si riunisce presso il CPEL.
- 2. La Conferenza del Piano di Zona è presieduta dal Presidente del CPEL, che ne coordina le attività e ne convoca le riunioni, definendo l'ordine del giorno e presiedendo i lavori, e che cura i rapporti tra la Conferenza del Piano di Zona e il Tavolo Politico.

Art. 6 (Sostituzioni)

- 1. In caso d'impossibilità a partecipare personalmente alle riunioni, i membri della Conferenza del Piano di Zona possono essere rappresentati dai rispettivi sostituti istituzionali o, in difetto, possono essere sostituiti da soggetti espressamente muniti di idonei poteri rappresentativi per iscritto.
- 2. Nel caso di sostituti non istituzionali, i membri della Conferenza del Piano di Zona devono delegare sostituti capaci di assicurare competenza, presenza e partecipazione attiva, possibilmente evitando di designare soggetti che siano già componenti di altri Organi del Piano di Zona.

CAPO II IL TAVOLO POLITICO

Art. 7 (Composizione)

- 1. Il Tavolo Politico è costituito da:
 - a) il Presidente del CPEL;
 - b) i Presidenti delle Comunità Montane;
 - c) il Sindaco del Comune di Aosta;
 - d) l'Assessore regionale alla Sanità, salute e politiche sociali;
 - e) il Direttore Generale dell'Azienda USL;
 - f) un rappresentante designato dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative;
 - g) un rappresentante designato dalle società cooperative sociali maggiormente rappresentative.

Art. 8 (Competenze)

- 1. Il Tavolo Politico è l'organo di governo del Piano di Zona a cui è demandata la responsabilità dell'attività di indirizzo e di controllo, nell'ambito delle linee programmatiche definite dalla Conferenza del Piano di Zona.
- 2. Al Tavolo Politico compete in particolare:
 - a) l'individuazione e la nomina del Coordinatore dell'Ufficio di Piano;
 - b) l'individuazione delle priorità e degli obiettivi di intervento;
 - c) l'individuazione delle risorse e la predisposizione del Piano finanziario annuale, del rendiconto e della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona, in collaborazione con l'Ufficio di Piano;
 - d) il raccordo con le altre politiche settoriali (lavoro, scuola, casa, ecc.);
 - e) il funzionamento del sistema di governance territoriale;
 - f) la vigilanza sul rispetto degli obblighi contenuti nell'Accordo di Programma.

Art. 9 (Sede e coordinamento)

1. Il Tavolo Politico si riunisce presso il CPEL.

2. Il Tavolo politico è presieduto dal Presidente del CPEL, che ne coordina le attività e ne convoca le riunioni, definendo l'ordine del giorno e presiedendo i lavori, e che cura i rapporti tra il Tavolo Politico e l'Ufficio di Piano.

Art. 10 (Sostituzioni)

- 1. In caso d'impossibilità a partecipare personalmente alle riunioni, i membri del Tavolo Politico possono essere rappresentati dai rispettivi sostituti istituzionali o, in difetto, possono essere sostituiti da soggetti espressamente muniti di idonei poteri rappresentativi per iscritto.
- 2. Nel caso di sostituti non istituzionali, i membri del Tavolo Politico devono delegare sostituti capaci di assicurare competenza, presenza e partecipazione attiva, possibilmente evitando di designare soggetti che siano già componenti di altri Organi del Piano di Zona.

CAPO III L'UFFICIO DI PIANO

Art. 11 (Composizione)

- 1. L'Ufficio di Piano è costituito da:
 - a) un rappresentante a livello tecnico per ciascuno degli enti che costituiscono il Tavolo Politico (CPEL, Comunità Montane capofila, Comune di Aosta, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Azienda USL, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, società cooperative sociali);
 - il responsabile dell'Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali (OREPS);
 - c) un rappresentante dell'Assessorato regionale Istruzione e cultura;
 - d) un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali;
 - e) il Coordinatore dell'Ufficio di Piano;
 - f) il Sindaco del Comune di Aosta o suo delegato, con funzioni di raccordo tra il Tavolo Politico e l'Ufficio di Piano;
 - g) un rappresentante del CPEL, con funzioni di raccordo tra il Tavolo Politico e l'Ufficio di Piano.

Art. 12 (Competenze)

- 1. L'Ufficio di Piano è l'organismo tecnico-strumentale, a livello regionale, per la definizione, l'elaborazione e la gestione dello strumento del Piano di Zona.
- 2. L'Ufficio di Piano deve garantire la massima collaborazione con gli altri attori sociali, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona.
- 3. All'Ufficio di Piano compete in particolare:
 - a) la regia operativa degli indirizzi assunti dal Tavolo Politico;
 - b) l'attuazione e la gestione di quanto stabilito dal Piano di Zona e specificamente:
 - la predisposizione degli atti e la definizione delle modalità di coordinamento degli interventi;
 - l'autorizzazione delle spese preventivate dai Gruppi Tecnici di Zona e l'approvazione dei rispettivi consuntivi ai fini del trasferimento delle risorse economiche da parte del CPEL;

- la raccolta delle spese rendicontate da ciascun Ente Capofila al fine della predisposizione del rendiconto complessivo;
- lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di valutazione del Piano di Zona e delle azioni correlate da sottoporre al Tavolo Politico;
- la programmazione delle attività di formazione come previsto al capitolo quarto, parte seconda del Piano di Zona;
- la collaborazione con il referente dell'Ufficio Comunicazione e eventi stampa del Celva, per la predisposizione del Piano della Comunicazione
- c) la predisposizione del Piano finanziario annuale, del rendiconto e, in genere, di tutte le azioni di gestione del *budget* e del controllo di gestione, ivi compresa la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona, in collaborazione con il Tavolo Politico e con i Gruppi Tecnici di Zona;
- d) la promozione dell'integrazione con i diversi attori (anche partecipando ai gruppi interistituzionali) e con le politiche altre;
- e) la promozione di iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale e il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali:
- f) la collaborazione per la predisposizione dei successivi Piani di Zona.

Art. 13 (Sede e coordinamento)

- 1. L'Ufficio di Piano ha sede presso il Comune capofila di Aosta.
- 2. L'Ufficio di Piano è coordinato dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano.
- 3. L'Ufficio di Piano si avvale di una propria struttura, composta dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano e da un aiuto-coordinatore con funzioni di segreteria.
- 4. Ogni componente dell'Ufficio di Piano collabora con tutti gli altri, mettendo a disposizione le proprie capacità ed attitudini ed evitando una distinzione rigida tra le diverse aree di competenza e sfere di attività professionale.

Art. 14 (Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano)

- 1. Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano è nominato dal Tavolo Politico su proposta del Comune capofila.
- 2. Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano:
 - a) svolge un ruolo propulsivo, d'indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Ufficio di Piano, finalizzato alla programmazione e alla gestione del Piano di Zona;
 - b) cura i rapporti tra l'Ufficio di Piano, il Tavolo Politico, i Gruppi Tecnici di Zona, il Comune Capofila, le Comunità Montane Capofila e tutti gli attori della rete;
 - c) funge da referente per l'aiuto-coordinatore, il responsabile della comunicazione e i referenti amministrativi individuati dal Celva;
 - d) convoca le riunioni dell'Ufficio di Piano, ne definisce l'ordine del giorno e ne presiede e coordina i lavori.

Art. 15 (Sostituzioni)

1. In caso d'impossibilità a partecipare personalmente alle riunioni, i componenti l'Ufficio di Piano possono essere sostituiti da soggetti espressamente muniti di idonei poteri rappresentativi per iscritto.

- 2. In caso di cinque assenze non giustificate di un componente dell'Ufficio di Piano, il Coordinatore informa il Tavolo Politico affinché ne richieda all'ente o agli organismi di cui è espressione la revoca e la sostituzione.
- 3. Gli enti e gli organismi cui compete la nomina di propri rappresentanti o, in caso di loro assenza od impedimento, di loro sostituti devono nominare rappresentanti e sostituti capaci di assicurare competenza, presenza e partecipazione attiva, possibilmente evitando di designare soggetti che siano già componenti di altri Organi del Piano di Zona.

CAPO IV I GRUPPI TECNICI DI ZONA

Art. 16 (Composizione)

- 1. I Gruppi Tecnici di Zona sono cinque, uno per ogni Sub-ambito del Piano di Zona.
- 2. Ciascun Gruppo Tecnico di Zona è composto da:
 - a) un rappresentante locale del CPEL;
 - b) un rappresentante locale delle Comunità Montane Capofila competenti nel rispettivo Sub-ambito;
 - c) un rappresentante locale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - d) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative operanti nel territorio del Sub-ambito;
 - e) un rappresentante delle società cooperative sociali maggiormente rappresentative operanti nel territorio del Sub-ambito;
 - f) un rappresentante locale dell'Assessorato regionale istruzione e cultura;
 - g) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali;
 - h) un rappresentante a livello locale dell'Azienda USL.
- 3. In mancanza di organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale e di società cooperative sociali di cui ai precedenti punti *d*) ed e) operanti nel territorio del Subambito, possono essere designati soggetti non impegnati nell'ambito territoriale specifico.
- 4. Qualora, per l'approfondimento di singoli temi e/o per l'organizzazione e la predisposizione delle attività concordate dal Gruppo Tecnico di Zona, si renda necessario integrare le conoscenze tecniche ricorrendo a competenze esterne, i componenti possono decidere di ammettere temporaneamente ai lavori ed alle sedute del Gruppo altri attori territoriali. Detti soggetti non hanno diritto di voto e, pertanto, non possono partecipare alle votazioni.

Art. 17 (Competenze)

- 1. Il Gruppo Tecnico di Zona è l'organismo tecnico a cui è demandata l'attuazione e la gestione, a livello di Sub-ambito, di quanto stabilito dal Piano di Zona, in stretta collaborazione con l'Ufficio di Piano.
- 2. Il Gruppo Tecnico di Zona garantisce il coinvolgimento e la partecipazione del proprio territorio nella programmazione e nella gestione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 18 (Sede e coordinamento)

- 1. Il Gruppo Tecnico di Zona è insediato presso l'ente capofila del Sub-ambito di riferimento.
- 2. Il Gruppo Tecnico di zona è coordinato da un componente individuato dal Gruppo stesso.

3. Ogni componente del Gruppo Tecnico di Zona collabora con tutti gli altri, mettendo a disposizione le proprie capacità ed attitudini ed evitando una distinzione rigida tra le diverse aree di competenza e sfere di attività professionale.

Art. 19 (Il Coordinatore del Gruppo Tecnico di Zona)

- 1. Il Coordinatore del Gruppo Tecnico di Zona è eletto a maggioranza tra i componenti del gruppo.
- 2. Il Coordinatore del Gruppo Tecnico di Zona è la figura che, a livello di Sub-ambito, coordina i lavori e cura i rapporti con l'ente capofila, l'Ufficio di Piano e le diverse istituzioni locali.
- 3. Il Coordinatore convoca le riunioni del Gruppo Tecnico di Zona, ne definisce l'ordine del giorno e ne presiede e coordina i lavori.

Art. 20 (Sostituzioni)

- 1. In caso d'impossibilità a partecipare personalmente alle riunioni, i componenti del Gruppo Tecnico di Zona possono essere sostituiti da soggetti espressamente muniti di idonei poteri rappresentativi per iscritto.
- 2. In caso di cinque assenze non giustificate di un componente del Gruppo Tecnico di Zona, il Coordinatore informa l'Ufficio di Piano affinché ne richieda all'ente o agli organismi di cui è espressione la revoca e la sostituzione.
- 3. Gli enti e gli organismi cui compete la nomina di propri rappresentanti o, in caso di loro assenza od impedimento, di loro sostituti devono nominare rappresentanti e sostituti capaci di assicurare competenza, presenza e partecipazione attiva, possibilmente evitando di designare soggetti che siano già componenti di altri Organi del Piano di Zona.

CAPO III SEDUTE DEGLI ORGANI DEL PIANO DI ZONA

Art. 21 (Convocazione ed ordine del giorno)

- 1. Gli Organi del Piano di Zona sono convocati su iniziativa del rispettivo Coordinatore o su richiesta di almeno due terzi dei componenti.
- 2. La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno della seduta, deve essere inoltrata a ciascun componente o presso l'ente di appartenenza di ciascun membro o presso altro indirizzo previamente comunicato al Coordinatore dell'Organo, anche per mezzo di telefax, posta elettronica, o qualunque altro strumento telematico, almeno otto giorni prima della data di svolgimento della seduta.
- 3. Nei casi di particolari e motivate necessità, i termini di cui al comma 2 sono ridotti a ventiquattro ore.
- 4. Gli Organi del Piano di Zona si riuniscono:
 - a) la Conferenza del Piano di Zona, almeno due volte l'anno;
 - b) il Tavolo politico, almeno due volte l'anno;

- c) l'Ufficio di Piano e i Gruppi Tecnici di Zona, ogni qualvolta si renda necessario in conformità agli obiettivi e alle attività da svolgere.
- 5. Le sedute convocate ai sensi del comma 2 devono svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione.
- 6. La pianificazione degli incontri è condivisa dai componenti dei rispettivi Organi in modo tale da garantire un'adequata organizzazione e progettazione del lavoro individuale e collettivo.

Art. 22

(Validità delle sedute e delle votazioni e modalità del voto)

- 1. Gli Organi del Piano di Zona sono validamente costituiti quando sia presente la metà più uno dei componenti.
- 2. Le decisioni degli Organi del Piano di Zona sono adottate a maggioranza dei presenti.
- 3. In caso di parità di voti, il voto espresso da chi presiede la seduta risulta essere decisivo per l'esito della votazione.
- 4. Gi astenuti concorrono a determinare il numero dei votanti, che coincide pertanto con quello dei presenti. Sono considerati astenuti i membri che non esprimono alcun voto, né favorevole né contrario.
- 5. Le votazioni avvengono a scrutinio palese e per alzata di mano.

Art. 23 (*Processi verbali*)

- 1. I verbali delle riunioni, redatti su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio di Piano, devono essere conservati agli atti dell'Organo e sono trasmessi a ciascun membro entro dieci giorni dallo svolgimento della riunione.
- 2. I componenti inviano alla segreteria dell'Organo le eventuali proposte di correzione entro otto giorni dal ricevimento del verbale.
- 3. La segreteria cura di rinviare la bozza corretta del verbale a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione successiva, in cui si procederà all'approvazione della versione definitiva.
- 4. Dopo la loro approvazione, i verbali delle riunioni dell'Ufficio di Piano sono trasmessi al Tavolo Politico e quelli dei Gruppi Tecnici di Zona all'Ufficio di Piano.

CAPO V LE RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO

Art. 24 (*Risorse strumentali e finanziarie*)

 Nelle forme e con le modalità stabilite dall'Accordo di Programma e dalle specifiche relative agli accordi tra il CPEL e gli enti capofila regionale e di ambito per la realizzazione delle azioni previste dall'Accordo medesimo, a ciascun organo del Piano di Zona è assicurata la dotazione delle risorse strumentali e finanziarie occorrenti per il suo funzionamento e per l'esercizio delle attività di sua competenza.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Tavolo Politico.